



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Comune di Torgnon Commune de Torgnon

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2013
N. 33 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADESIONE ALLA SOCIETA' PER AZIONI IN.VA. S.p.A. MEDIANTE ACQUISTO DI QUOTE SOCIETARIE.

L'anno 2013, il giorno 27 del mese di NOVEMBRE alle ore 18.00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza della Sig. **PERRIN Ivo** nella sua qualità di **Vice Sindaco** e con l'assistenza del **Segretario Comunale Glarey Alexandre**.

Sono intervenuti nella seduta:

Nominativo	Carica	Presente/Assente
MACHET Cristina	Sindaco	Assente
PERRIN Ivo	Vice Sindaco	Presente
CHATILLARD Nathalie	Consigliere	Assente
CHATRIAN Liam	Consigliere	Presente
CHATRIAN Luca	Consigliere	Presente
CHATRIAN Matteo	Consigliere	Presente
CORGNIER Elena	Consigliere	Presente
ENGAZ Lorena	Consigliere	Presente
MACHET Valeria	Consigliere	Assente
MUS Danilo	Consigliere	Presente
PERRIN Aline	Consigliere	Presente
PERRIN Davide	Consigliere	Presente
PERRIN Livio	Consigliere	Presente
PERRIN Stefano	Consigliere	Presente
PERRON Luigi	Consigliere	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PERRIN Ivo** nella sua qualità di **Vice Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RICHIAMATO l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." il quale stabilisce che *"Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi."*;

RICHIAMATA l'art. 1, comma 455, legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" in base al quale *"Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio."*;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».";

RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", la quale stabilisce all'art. 13 che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengano definite le modalità per promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;

RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie";

RICHIAMATO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" il quale con l'art. 23, comma 4, aggiunge il comma 3-bis all'art. 33 del suddetto d.lgs. 163/2006 secondo cui *"I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"*;

RICHIAMATO l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, cosiddetto "decreto Spending review", coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" rubricato in "Responsabilità amministrative per i contratti stipulati fuori dalla CONSIP S.p.A.";

RICHIAMATO l'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" rubricato in "Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali";

RICHIAMATO, nello specifico, il comma 28 dell'art. 14, del suddetto decreto legge 78/2010, modificato dall'art. 19, comma 1, della legge 135/2012, il quale stabilisce che se l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata da parte dei Comuni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i Comuni le esercitino obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica;

RICHIAMATO, nello specifico, il comma 32 dell'art. 14, del suddetto decreto legge 78/2010, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti;

RICHIAMATO l'art. 4 del suddetto decreto legge 95/2012 rubricato "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche" e, nello specifico, il comma 3, secondo cui le disposizioni che impongono lo scioglimento o l'alienazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato, non si applicano, tra le altre, alle società che svolgono servizi di interesse generale, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società individuate in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati;

RICHIAMATA la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica" che ha istituito la società IN.VA. S.p.A.;

RICHIAMATA l'art. 21 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2012", il quale modifica la suddetta l.r. 81/1987 aggiungendo all'art. 2, comma 1, dopo le parole "Per i Comuni" le seguenti "con popolazione inferiore a 30.000 abitanti" e prevedendo all'art. 3 una modifica all'oggetto sociale, che viene esteso allo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in favore dei soci azionisti;

RICHIAMATA l'art. 28 della legge regionale 8 aprile 2013 n. 8 recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2012", il quale prevede che l'obbligo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'art. 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006, si applichi alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013, anziché al 31 marzo 2013, escludendo da tale obbligo le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000 e che, in luogo delle Unioni di Comuni e degli accordi consortili, i Comuni possano avvalersi delle forme collaborative disciplinate dalla l.r. 54/1998 oppure di società a totale partecipazione pubblica che svolgano funzioni di centrale di committenza in ambito regionale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 della suddetta l.r. 81/1987, gli enti locali valdostani possono acquisire la qualità di soci azionisti di IN.VA. S.p.A. e che, per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le diverse partecipazioni sociali devono essere paritarie o proporzionate al numero di abitanti e la somma della popolazione dei Comuni partecipanti deve risultare nel complesso superiore a 30.000 abitanti;

CONSIDERATO che il Comune di Aosta ha manifestato la propria disponibilità a cedere una parte delle quote societarie di IN.VA. S.p.A. in proprio possesso, a favore degli altri enti locali della Valle d'Aosta;

TENUTO CONTO che il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA) ha trasmesso la proposta, condivisa nel corso dell'Assemblea del CELVA nella seduta del 28 marzo 2013, di ripartizione delle quote societarie di IN.VA. S.p.A. attualmente in possesso dal Comune di Aosta agli altri enti locali;

PRESO ATTO che a seguito della convocazione dell'Assemblea dei soci di IN.VA. S.p.A. verrà esaminato ed approvato il nuovo assetto societario della medesima società;

CONSIDERATI i principi comunitari di economicità e di efficacia dell'azione pubblica, di pubblicità e trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nonché di razionalizzazione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che IN.VA. S.p.A. si configura come società a totale capitale pubblico ad esclusivo servizio degli enti pubblici soci, che opera, in particolare, nel settore ICT (*Information and Communication Technology*) e progetta, realizza e gestisce i sistemi informativi per i propri soci;

PRESO ATTO dell'attuale assetto societario, del capitale sociale, degli ultimi tre bilanci di esercizio e dello Statuto di IN.VA. S.p.A.;

RITENUTO pertanto opportuno aderire alla società per azioni IN.VA. S.p.A. mediante acquisto di n. 500 quote societarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) per un importo complessivo di € 500,00;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 27 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*" è sempre ammessa la partecipazioni dei Comuni in società che forniscono servizi di centrali di committenza di amministrazioni aggiudicatrici;

RITENUTO di trasmettere, ai sensi del comma 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*", la presente deliberazione alla sezione di Controllo della Corte dei Conti;

RITENUTO di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione alla Regione autonoma Valle d'Aosta, all'Azienda USL Valle d'Aosta, al Comune di Aosta, a IN.VA. S.p.A. e al CELVA;

DATO ATTO, inoltre, della successiva nota della Presidenza regionale prot n. 2231/13 ed esaminato quanto riportato su sito CELVA: <http://www.celva.it/datapagec.asp?id=671&l=1>;

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

RICHIAMATO il vigente statuto del Comune;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Segretario comunale;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

A SEGUITO DI discussione, in cui:

il **segretario** e il **vicesindaco** illustrano il provvedimento;

il consigliere **Matteo Chatrian** fornisce diversi chiarimenti al consigliere **S. Perrin**

il consigliere **S. Perrin**:

- esplicita dubbi rispetto all'effettiva economicità, efficienza ed efficacia del modello proposto dal CELVA e in merito al fatto che non sono definiti chiaramente gli obblighi dell'ente rispetto ai costi di gestione della società;
- rammenta altri esempi di convenzione non positivi, come il SUEL

il **segretario** spiega che l'utilizzo della nuova stazione d'appalto sarà facoltativo;

i consiglieri **Matteo Chatrian** e l'assessore **Davide Perrin** evidenziano che per ora si tratta solo di un primo passo, consistente nella partecipazione azionaria

l'assemblea fa propria la proposta del consigliere **S. Perrin** di inserire nel deliberato il seguente punto: *di esprimere l'indirizzo agli uffici comunali competenti di utilizzare la costituenda stazione unica d'appalto, tenendo sempre conto dell'interesse socio economico della comunità locale;*

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, alle quali espressamente si rinvia, alla società per azioni IN.VA. S.p.A. mediante acquisto di quote societarie;
2. di dare atto che l'adesione ad IN.VA. si perfezionerà con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci della medesima società del nuovo assetto societario;
3. di acquisire dal Comune di Aosta n. 500 quote societarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna, pari ad un importo complessivo di € 500,00, così come condiviso nell'Assemblea del CELVA nella seduta del 28 marzo 2013;
4. di dare atto che l'Amministrazione, in qualità di socio di IN.VA. S.p.A., potrà avvalersi di suddetta società per l'espletamento delle attività di centrale di committenza, per le motivazioni indicate in premessa, alle quali espressamente si rinvia;
5. di dare atto che IN.VA. S.p.A., nell'ambito di quanto previsto nel proprio oggetto sociale, potrà effettuare, per conto dell'Amministrazione eventuali ulteriori prestazioni, che dovessero in futuro essere individuate ai fini di un più efficace svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente, nel rispetto della disciplina comunitaria sulle società *in house*;
6. di trasmettere, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione alla Regione autonoma Valle d'Aosta, all'Azienda USL Valle d'Aosta, al Comune di Aosta, a IN.VA. S.p.A., al CELVA ed alla sezione di Controllo della Corte dei Conti
7. di esprimere l'indirizzo agli uffici comunali competenti di utilizzare la costituenda stazione unica d'appalto, tenendo sempre conto dell'interesse socio economico della comunità locale.

AG

successivamente

il Consiglio comunale prende atto di alcune comunicazioni del Vice Sindaco e della Giunta, la seduta termina quindi alle ore 20h30.

AG

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco
Ivo PERRIN

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre Glarey

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 02/12/2013 al 17/12/2013, ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Torgnon, li

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre Glarey

PARERI

Il sottoscritto, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprime sul predetto atto favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità
(LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre Glarey

In ordine alla regolarità tecnica
(combinato LR 45/95 e art 46 LR 54/98)

Il Responsabile dell'UTC
arch. Elena Duroux

In ordine alla regolarità contabile
(ord. Finanz. Reg. n° 1/99 art. 3 comma 3° e art 27 comma 1°)

Il Segretario comunale
dott. Alexandre Glarey

RELAZIONE DI ESECUTIVITA`

Attestato che il presente verbale è divenuto esecutivo dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 ter della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.

Torgnon, li 02/12/2013

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre Glarey